

Lombardia, Delib. G.R. 30 marzo 2009 n. 8/9152, Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anno 2008, del Fondo Sociale Regionale 2009 e del Fondo nazionale per le non Autosufficienze 2008.

La Giunta regionale

Viste le seguenti leggi regionali:

- L.R. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche e integrazioni;
- L.R. 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;
- L.R. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»;
- L.R. 29 dicembre 2008, n. 35 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico»;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio regionale:

- Delib.C.R. 26 ottobre 2006, n. VIII/257, di approvazione del Piano Socio sanitario Regionale 2007-2009;
- Delib.C.R. 26 ottobre 2005, n. VIII/25 «Programma Regionale di Sviluppo per l'VIII legislatura»;
- Delib.C.R. 26 luglio 2007, n. VIII/427 «Risoluzione concernente il Documento di Programmazione Economico Finanziaria 2008-2010»;

Visti in particolare i seguenti obiettivi, declinati nel Programma regionale di sviluppo dell'VIII legislatura e nel Documento di Programmazione economico-Finanziaria Regionale per gli anni 2008-2010:

- 5.2.1 «Governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali»;
- 5.2.2 «Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori»;
- 5.2.3 «Tutela delle fragilità: anziani e disabili»;
- 5.2.4 «Politiche di inclusione e integrazione sociale»;

Vista la Delib.G.R. 3 dicembre 2008, n. 8/8551 «Determinazione in ordine alle Linee di Indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona – 3° triennio (2009-2011)» con la quale sono stati definiti:

- il processo di costruzione dei Piani di Zona;
- la governance dei Piani di Zona;
- i paradigmi della nuova programmazione;
- gli ambiti di intervento, mettendo al centro della programmazione il sistema famiglia;
- il sistema di finanziamento per i Piani di Zona;
- gli obiettivi per la triennalità 2009-2011;

Considerato, in particolare, che il sistema di finanziamento delle azioni previste nei piani di zona, come definito dalla citata Delib.G.R. n. 8/8551/2008, è costituito dal F.N.P.S., dal Fondo Sociale Regionale, dal Fondo per le non autosufficienze, dalle risorse autonome dei Comuni nonché da eventuali altre risorse (assegnazioni a seguito di intese a livello nazionale; concorso alla spesa da parte dell'utenza, finanziamenti da altri enti concordati a livello di programma o di intese, fondi statali o regionali diversi dai precedenti, fondi comunitari,...);

Dato atto che la Delib.G.R. n. 8/8551/2008 stabilisce, anche per la triennalità 2009-2011, l'istituzione a livello distrettuale di un fondo di solidarietà, sia in attuazione dell'art. 4 comma 4 della L.R. n. 34/2004, sia per rispondere ad altri bisogni locali, prevedendo la destinazione di tale Fondo per tipologia di intervento, le modalità di accesso da parte dei Comuni, le modalità di utilizzo e, annualmente, la dotazione finanziaria;

Ricordato che, nell'ambito dell'autonomia locale nella gestione delle risorse di derivazione nazionale e regionale:

- il F.N.P.S. è finalizzato prevalentemente a sostenere e sviluppare il sistema dei titoli sociali, le nuove unità di offerta, la realizzazione di progetti/interventi ex «legge di settore», le azioni di programmazione e coordinamento svolte attraverso gli Uffici di Piano, nonché i costi derivanti da forme di gestione associata che rappresentano tutti i Comuni dell'ambito;
- il Fondo Sociale Regionale è finalizzato al cofinanziamento delle unità di offerta afferenti alle aree minori, disabili, anziani e al sostegno socio-educativo degli interventi per l'integrazione lavorativa delle fasce svantaggiate della popolazione e, pur costituendo una risorsa economica di fatto erogata agli Enti gestori pubblici e privati situati nell'ambito distrettuale, rientra nel sistema di budget unico, in quanto il suo utilizzo deve essere deciso e gestito localmente all'interno di una unitarietà di scopi rispetto agli obiettivi e agli interventi definiti dalla programmazione associata;
- il Fondo per le non autosufficienze è finalizzato alle azioni di sostegno alla domiciliarità delle persone in condizione di non autosufficienza;
- le risorse autonome dei Comuni rappresentano l'effettivo impegno alla programmazione associata e all'attuazione della rete locale delle unità di offerta sociali; in tal senso i fondi indicati nei punti precedenti costituiscono risorse aggiuntive e non sostitutive di quelle comunali;

Considerato che al Comune di Milano è affidato un compito generale di organizzazione, programmazione e finanziamento dei servizi di assistenza sociale per l'intero territorio comunale, ai sensi del protocollo d'intesa previsto dall'art. 15, comma 5, della L.R. 11 luglio 1997, n. 31;

Confermata la necessità di porre particolare attenzione alle problematiche dell'area penale adulti e minori, secondo le indicazioni contenute e le priorità indicate nella circolare 48/05, invitando i Comuni interessati (sede di Istituti Penitenziari per l'area penale adulti e sede di distretto di Corte d'Appello per l'area penale minori) a sviluppare forme di progettazione integrata con Servizi dell'Amministrazione Penitenziaria e i Servizi della Giustizia minorile al fine di creare opportunità di inclusione e di reinserimento;

Dato atto che l'art. 37, comma 2, della L.R. 29 giugno 1998, n. 10 prevede la definizione di un contributo per interventi a favore delle famiglie nelle zone montane più disagiate;

Richiamata la Circ. 2 febbraio 2004, n. 6 con le quali sono state date indicazioni per l'attivazione dei buoni e dei voucher sociali;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, di ripartire in un'unica soluzione le risorse del F.N.P.S., del Fondo Sociale Regionale e del Fondo per le non Autosufficienze al fine di garantire un'efficace programmazione zonale e una allocazione delle risorse coerente con gli obiettivi della programmazione;

Preso atto che le modalità di utilizzo del F.N.P.S. 2008, del Fondo Sociale Regionale 2009 e del Fondo per le non Autosufficienze 2008, specificate nei paragrafi successivi, sono state concordate con l'ANCI, tenuto

conto dei criteri di ripartizione e di utilizzo delle risorse già definiti con le Delib.G.R. n. 8/8551/2008, Delib.G.R. n. 8/8550/2008 e Delib.G.R. n. 8/8243/2008.

F.N.P.S. 2008

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» e in particolare l'art. 20 riguardante disposizioni per la determinazione e il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (successivamente indicato come F.N.P.S.);

Richiamate le seguenti disposizioni riguardanti il F.N.P.S.:

- art. 59, commi 44 e 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (legge finanziaria 1998), che istituisce il Fondo per le politiche sociali, ridenominato «Fondo nazionale per le politiche sociali» e fa confluire sul suddetto fondo gli stanziamenti previsti dai provvedimenti legislativi di settore;
- art. 80, commi 17 e 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che ridefinisce il complesso delle disposizioni di legge (leggi di settore) le cui risorse finanziarie affluiscono al F.N.P.S. a far data dal 1° gennaio 2001 e stabilisce il riparto alle regioni in un'unica soluzione anche dei fondi delle leggi di settore;
- l'art. 46, commi 1 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che stabilisce che le risorse affluiscono al F.N.P.S. senza vincolo di destinazione e che le stesse devono essere utilizzate dagli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di assegnazione, pena la revoca dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 novembre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 294 del 12 novembre 2008, con il quale sono state assegnate alla Regione Lombardia le risorse del F.N.P.S. per l'anno 2008 pari a € 92.885.946,70;

Considerato che il citato decreto ministeriale del 18 novembre 2008, all'art. 6, prevede che eventuali risorse derivanti da provvedimenti di reintegro del F.N.P.S. per l'anno 2008 saranno ripartite con le medesime modalità e criteri di cui al decreto medesimo e che per effetto di tali disposizioni alla Regione Lombardia saranno assegnate ulteriori risorse;

Vista la nota prot. n. 18/0000235 del 21 gennaio 2009 del Direttore Generale della Direzione Generale per la gestione del F.N.P.S. e monitoraggio della spesa sociale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali con la quale si comunica la riassegnazione al F.N.P.S. della somma di € 14.346.265,00, l'avvenuta assunzione dell'impegno in chiusura dell'esercizio finanziario 2008 e la ripartizione della medesima alle Regioni e Province autonome secondo quanto stabilito nell'art. 6 del citato decreto ministeriale del 18 novembre 2008, destinando alla Regione Lombardia la somma di € 2.029.955,17;

Dato atto che le risorse del F.N.P.S. per l'anno 2008, assegnate alla Regione Lombardia, ammontano complessivamente a € 94.915.901,87 e che la prima assegnazione di cui al decreto del 18 novembre 2008, è già stata erogata alla Regione ed è disponibile sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 5660 del bilancio regionale per l'esercizio 2009 mentre le risorse integrative di € 2.029.955,17 saranno disponibili successivamente all'iscrizione in bilancio;

Stabilito di destinare le risorse del F.N.P.S. 2008, complessivamente pari a € 94.915.901,87, per € 82.675.000,00 agli ambiti distrettuali di associazione dei Comuni per l'attuazione dei Piani di Zona e per € 12.240.901,87 alla Regione di cui:

- € 10.700.000,00 in capo alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale per l'attuazione della legge 28 agosto 1998, n. 284 (progetti sperimentali in favore di persone cieche, ipovedenti affette da pluriminorazioni) e della legge 388/2000, art. 80, comma 14 (servizi di telefonia per persone anziane), per

garantire il sostegno agli interventi di lotta alla droga di natura sociosanitaria previsti dal D.P.R. 309/90 nonché la prosecuzione e l'implementazione di iniziative sperimentali di rilevanza regionale e degli interventi relativi alle altre leggi di settore nazionali, degli osservatori regionali e provinciali e del sistema informativo sociale regionale;

- € 740.000,00 in capo alla Direzione Centrale Relazioni esterne, internazionali e comunicazione della Presidenza quale Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, afferito al F.N.P.S.;
- € 800.901,87 alle ASL per lo svolgimento delle attività di competenza relative alla valutazione e verifica del conseguimento degli obiettivi e dei flussi informativi che assicurano, all'interno dell'Accordo di Programma, la coerenza nel tempo tra obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale, nonché alla gestione amministrativa dei programmi affidati;

Stabilito pertanto di procedere all'assegnazione agli ambiti distrettuali delle risorse del F.N.P.S. per l'anno 2008, complessivamente pari a € 82.675.000,00, riservando una quota di € 1.000.000,00 al «sistema premiante» che sarà ripartito agli ambiti distrettuali sulla base degli indicatori, definiti con Delib.G.R. n. 8/8551/2008, che valutano la correttezza dei dati rendicontati a preventivo/consuntivo e la capacità di programmare e utilizzare risorse in una logica di budget unico, con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, una volta acquisiti i dati necessari, e ripartendo la somma restante di € 81.765.000,00, per quota capitaria, come indicato nell'allegato A, di cui:

1. € 4.084.000,00, pari al 5%, quale Fondo per il riequilibrio tra gli ambiti, costituito presso le ASL, per la successiva erogazione agli stessi, prioritariamente destinato al sostegno gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, ad integrazione del Fondo di solidarietà costituito presso ogni ambito, con particolare riguardo alle esigenze dei piccoli Comuni;

2. € 245.000,00, pari allo 0,3%, destinati agli ambiti distrettuali nei quali sono individuati i Comuni ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/1998;

Ricordato, per quanto riguarda le leggi nazionali di settore, che i compiti derivanti dall'esercizio della funzione amministrativa relativamente al coordinamento delle attività, erogazione dei fondi, istruttoria dei progetti nonché controllo dei risultati sono affidati:

1. agli ambiti distrettuali di associazione dei Comuni per le leggi: D.P.R. n. 309/90 – legge 45/99 (interventi di natura prevalentemente sociale), legge n. 104/92, legge n. 285/97, D.Lgs. n. 286/98 – legge 40/98 e legge n. 328/00, art. 28;

2. alle ASL per il D.P.R. n. 309/90 – legge 45/99, relativamente agli interventi di natura prevalentemente sociosanitaria e per il cofinanziamento regionale dei programmi per l'immigrazione ex D.Lgs. n. 286/98 – legge 40/98;

Stabilito di ripartire alle ASL la somma di € 800.901,87, con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, in proporzione all'assegnazione dell'anno precedente, tenuto conto della nuova articolazione territoriale delle ASL della provincia di Milano e di Monza e Brianza, disponibile sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 5660 del bilancio regionale esercizio 2009;

Considerato che la Delib.G.R. 27 dicembre 2007, n. 8/6398 ha stabilito l'utilizzo delle risorse del F.N.P.S. assegnate per le annualità 2005-2007, impiegate per le gestioni 2006-2008, entro il 31 dicembre 2008 in misura pari almeno al 90% delle risorse assegnate e la compensazione di eventuali residui, corrispondenti a somme non impegnate e a somme non liquidate entro il 31 dicembre 2008, con l'assegnazione del F.N.P.S. 2008;

Ritenuto, vista la riduzione delle risorse e la necessità di garantire nel tempo il sostegno ai servizi e interventi e alle progettualità inserite nella programmazione locale, di autorizzare gli ambiti distrettuali che hanno maturato dei residui sulla gestione 2006-2008, come specificato nel paragrafo precedente, da rendicontare

secondo le modalità già in uso, a utilizzare tali somme nella prima annualità del nuovo triennio di programmazione 2009-2011, come residui del F.N.P.S. anni precedenti.

Fondo Sociale Regionale 2009

Ricordato che la Delib.G.R. n. 8/2222/2006 ha definito i seguenti criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Regionale per garantire il passaggio ad una assegnazione per quota capitaria in modo graduale:

- 2006: assegnazione su base storica ossia sulla spesa storica dei servizi;
- 2007: assegnazione 50% su base storica – 50% su base capitaria;
- 2008: assegnazione 25% su base storica – 75% su base capitaria;

Dato atto che con Delib.G.R. 22 dicembre 2007, n. 8/6398 sono state modificate le modalità di riparto del Fondo sociale regionale definite con Delib.G.R. n. 8/2222/2006 per il triennio 2006-2008, stabilendo che il criterio previsto per l'anno 2007 (assegnazione 50% su base storica – 50% su base capitaria) verrà applicato anche per il 2008 e che il criterio per il 2008 (assegnazione 25% su base storica – 75% su base capitaria) verrà applicato nel 2009;

Considerato che l'applicazione dei criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale anche modificati, pur prevedendo la gradualità dell'introduzione della quota capitaria, comporta comunque difficoltà dovute al passaggio dal pagamento del servizio indipendentemente dalla provenienza degli utenti al pagamento delle quote per i propri cittadini;

Ritenuto di applicare il criterio di assegnazione 50% su base storica – 50% su base capitaria per il riparto del Fondo Sociale Regionale anche per il 2009 e il 2010, riprendendo il percorso di avvicinamento alla quota capitaria dal 2011 con l'applicazione del criterio assegnazione 25% su base storica – 75% su base capitaria;

Considerato che le risorse disponibili nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009 destinate al Fondo sociale regionale ammontano complessivamente a € 85.900.000,00, di cui € 84.300.000,00 sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 5943 e € 1.600.000,00 sull'UPB 5.2.2.2.91 cap. 5109, derivanti, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 34/2004, dalle risorse destinate negli anni precedenti ai progetti relativi ai servizi di accoglienza per la prima infanzia ai sensi della L.R. n. 23/1999;

Ritenuto inoltre di fornire agli ambiti distrettuali le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Regionale per l'anno 2009, contenute nell'allegato B;

Determinato di assegnare agli ambiti distrettuali, per il tramite delle ASL, l'importo di € 85.200.000,00, nelle misure indicate nell'allegato B, per il finanziamento per l'esercizio 2009 della rete delle unità d'offerta sociali attivati nei rispettivi territori nel rispetto della programmazione zonale;

Dato atto che le risorse del Fondo sociale regionale, comprensive di quelle previste dalla Delib.G.R. n. 34300/1998, sono assegnate alle ASL per quota capitaria, con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, in misura non superiore al 2% delle risorse complessivamente assegnate agli ambiti distrettuali e comunque sulla base delle risorse disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitoli 5660 e 5943 del bilancio regionale esercizio 2009 e, per gli anni successivi, nell'esercizio di riferimento.

Fondo per le non Autosufficienze 2008

Visto l'articolo 1 della legge n. 296/2006 e in particolare il comma 1264 che istituisce un fondo denominato «Fondo per le non Autosufficienze» e il comma 1265 che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti

l'utilizzazione del Fondo per le non Autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche della famiglia del 6 agosto 2008, a seguito di intesa in Conferenza Unificata del 20 marzo 2008, che assegna alla Regione Lombardia per il 2008 la somma di € 44.083.734,18 e per il 2009 la somma di € 58.827.457,99;

Preso atto che le risorse del Fondo per le non Autosufficienze statali per l'anno 2008, assegnate alla Regione Lombardia, sono già state erogate alla regione e sono disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 7222 del bilancio regionale per l'esercizio 2009;

Richiamata la Delib.G.R. 22 ottobre 2008, n. 8/8243 «Determinazioni in merito per la realizzazione di interventi a favore delle famiglie e dei servizi socio-educativi per la prima infanzia – Attuazione della Delib.G.R. n. 6001/2007 e della intesa del 14 febbraio 2008», con la quale, nell'allegato B, sono stati approvati le azioni/interventi per l'utilizzo del Fondo per le non Autosufficienze 2007 ed il relativo riparto tra i soggetti attuatori, in attuazione del decreto interministeriale del 12 ottobre 2007;

Considerato che il decreto del 6 agosto 2008 conferma le stesse misure di utilizzo del Fondo per le non Autosufficienze 2007;

Ritenuto di confermare gli obiettivi individuati con Delib.G.R. n. 8/8243/2008 nell'ottica dell'integrazione delle prestazioni sociosanitarie e sociali per favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio delle persone in condizione di non autosufficienza;

Ritenuto pertanto di confermare gli interventi/azioni, le modalità di attuazione degli interventi, criteri di riparto delle risorse e le modalità di assegnazione delle medesime definite con la citata Delib.G.R. n. 8/8243/2008, per l'utilizzo del Fondo per le non Autosufficienze;

Confermata la disposizione introdotta con la citata Delib.G.R. n. 8/8243/2008, di ricondurre le assegnazioni per gli ambiti, relativamente agli interventi che risultano non finanziati sufficientemente, al valore di € 10.000,00, così come indicato nella tabella di riparto contenuta nell'allegato C, dando atto che questo comporta un onere aggiuntivo, pari a € 4.537,00, rientrante nelle disponibilità del capitolo 5.2.1.2.87.5660 del bilancio regionale per l'esercizio 2009;

Precisato che le risorse del F.N.P.S., del Fondo sociale regionale e del Fondo per le non Autosufficienze, assegnate con questo provvedimento, devono essere considerate quale cofinanziamento che, unitamente al cofinanziamento comunale ed ai finanziamenti degli altri soggetti pubblici e privati, nonché alla compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, costituisce il budget di risorse disponibili per l'anno 2009 per la realizzazione della rete integrata delle unità d'offerta sociali;

Verificato che le risorse assegnate con il presente provvedimento sono stanziare sulle seguenti UPB e capitoli del bilancio regionale per l'esercizio 2009:

- 5.2.1.2.87 – capitolo 5660 per € 94.920.438, di cui € 2.029.955,17 disponibili a seguito dell'avvenuta iscrizione in bilancio;
- 5.2.1.2.87 – capitolo 5943 per € 84.300.000,00;
- 5.2.1.2.87 – capitolo 7222 per € 44.083.734,18;
- 5.2.2.2.91 – capitolo 5109 per € 1.600.000,00;

Stabilito che gli allegati A, B e C, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

Delibera

per le motivazioni riportate in premessa, qui integralmente recepite:

1. di assegnare in un'unica soluzione le risorse del F.N.P.S. 2008, del Fondo sociale Regionale 2009 e del Fondo per le non Autosufficienze 2008 agli ambiti distrettuali di associazione dei Comuni e alle ASL, secondo le rispettive competenze, al fine di garantire un'efficace programmazione zonale e una allocazione delle risorse coerente con gli obiettivi della programmazione, in attuazione delle linee di indirizzo per la programmazione dei piani di zona per il triennio 2009-2011;

2. di destinare le risorse del F.N.P.S. 2008, complessivamente pari a € 94.915.901,87, per € 82.675.000,00 agli ambiti distrettuali di associazione dei Comuni per l'attuazione dei piani di zona e per € 12.240.901,87 alla regione, di cui:

- € 10.700.000,00 in capo alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale per l'attuazione della legge 28 agosto 1998, n. 284 (progetti sperimentali in favore di persone cieche, ipovedenti affette da pluriminorazioni) e della legge 388/2000, art. 80, comma 14 (servizi di telefonia per persone anziane), per garantire il sostegno agli interventi di lotta alla droga di natura sociosanitaria previsti dal D.P.R. 309/90, nonché la prosecuzione e l'implementazione di iniziative sperimentali di rilevanza regionale e degli interventi relativi alle altre leggi di settore nazionali, degli osservatori regionali e provinciali e del sistema informativo sociale regionale;
- € 740.000,00 in capo alla Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e comunicazione della Presidenza quale Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, afferito al F.N.P.S.;
- € 800.901,87 alle ASL per lo svolgimento delle attività di competenza relative alla valutazione e verifica del conseguimento degli obiettivi e dei flussi informativi che assicurano, all'interno dell'Accordo di Programma, la coerenza nel tempo tra obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale, nonché alla gestione amministrativa dei programmi affidati;

3. di procedere all'assegnazione agli ambiti distrettuali delle risorse del F.N.P.S. per l'anno 2008, complessivamente pari a € 82.675.000,00, riservando una quota di € 1.000.000,00 al «sistema premiante» che sarà ripartito agli ambiti distrettuali sulla base degli indicatori, definiti con Delib.G.R. n. 8/8551/2008, con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, una volta acquisiti i dati necessari, e ripartendo la somma restante di € 81.765.000,00, per quota capitaria, come indicato nell'allegato A, di cui:

1. € 4.084.000,00, pari al 5%, quale Fondo per il riequilibrio tra gli ambiti, costituito presso le ASL, per la successiva erogazione agli stessi, prioritariamente destinato al sostegno gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, ad integrazione del Fondo di solidarietà costituito presso ogni ambito, con particolare riguardo alle esigenze dei piccoli comuni;

2. € 245.000,00, pari allo 0,3%, destinati agli ambiti distrettuali nei quali sono individuati i Comuni ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/1998;

4. di autorizzare gli ambiti distrettuali che hanno maturato dei residui sulla gestione 2006-2008, da rendicontare secondo le modalità già in uso, a utilizzare tali somme nella prima annualità del nuovo triennio di programmazione 2009-2011, come residui del F.N.P.S. anni precedenti, a modifica di quanto disposto al punto 11 della Delib.G.R. n. 8/6398/2008;

5. di stabilire che:

a) la D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale, con provvedimento del Direttore Generale, provvederà all'erogazione delle risorse del F.N.P.S. alle ASL;

b) le ASL provvederanno all'erogazione di tali risorse all'ente capofila dell'ambito, individuato nell'accordo di programma, successivamente al ricevimento delle medesime da parte della regione, secondo la seguente modalità:

1. 40% delle risorse a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma per l'attuazione dei Piani di Zona;

2. 45% delle risorse a seguito della valutazione del piano economico finanziario preventivo 2009;

3. 15% delle risorse a seguito della valutazione del piano economico finanziario consuntivo 2008, in coerenza con quanto indicato nel relativo piano a preventivo;

6. di ripartire alle ASL la somma di € 800.901,87, con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, in proporzione all'assegnazione dell'anno precedente, tenuto conto della nuova articolazione territoriale delle ASL della provincia di Milano e di Monza e Brianza, disponibile sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 5660 del bilancio regionale esercizio 2009;

7. di modificare le modalità di riparto del Fondo Sociale Regionale definite con Delib.G.R. n. 8/6398/2008 per l'anno 2009, stabilendo di applicare il criterio di assegnazione 50% su base storica – 50% su base capitaria anche per il 2009 e il 2010, riprendendo il percorso di avvicinamento alla quota capitaria dal 2011 con l'applicazione del criterio assegnazione 25% su base storica – 75% su base capitaria;

8. di approvare le modalità di utilizzo del Fondo Sociale Regionale 2009 e il relativo riparto agli ambiti distrettuali per il finanziamento per l'esercizio 2009 della rete delle unità d'offerta sociali attivati dagli ambiti distrettuali nei rispettivi territori nel rispetto della programmazione zonale, contenuti nell'allegato B;

9. di assegnare agli ambiti distrettuali, per il tramite delle ASL, le risorse del Fondo Sociale Regionale 2009 pari a € 85.200.000,00, nelle misure indicate nell'allegato B;

10. di approvare le modalità di utilizzo del Fondo per le non Autosufficienze 2008 e il relativo riparto agli ambiti distrettuali e alle ASL, contenuti nell'allegato C;

11. di assegnare agli ambiti distrettuali ed alle ASL le risorse del Fondo per le non Autosufficienze 2008, nelle misure indicate nell'allegato C;

12. di stabilire che la D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale, con provvedimento del Direttore Generale, procederà all'erogazione delle risorse del Fondo Sociale Regionale e del Fondo per le non Autosufficienze secondo le modalità indicate negli allegati B e C;

13. di dare atto che le risorse assegnate con il presente provvedimento sono stanziare sulle seguenti UPB e capitoli del bilancio regionale per l'esercizio 2009:

– 5.2.1.2.87 – capitolo 5660 per € 94.920.438,87, di cui € 2.029.955,17 disponibili a seguito dell'avvenuta iscrizione in bilancio;

– 5.2.1.2.87 – capitolo 5943 per € 84.300.000,00;

– 5.2.1.2.87 – capitolo 7222 per € 44.083.734,18;

– 5.2.2.2.91 – capitolo 5109 per € 1.600.000,00;

14. di stabilire che gli allegati A, B e C sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
15. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Allegato A

DIREZIONE FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE

Tabella 1

RIPARTIZIONE PER AMBITO DISTRETTUALE DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2008 (2)

Tabella 2

ASSEGNAZIONE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2008 (3)

(2) Si omette la tabella di contenuto esclusivamente finanziario.

(3) Si omette la tabella di contenuto esclusivamente finanziario.

Allegato B

CRITERI DI RIPARTO E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE

1. Premessa

Come precisato nella Delib.G.R. n. 8/8551/2008 relativa alle linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona per la nuova triennalità 2009-2011, il programmatore regionale ha inserito i finanziamenti derivanti dal Fondo Sociale Regionale nel sistema di finanziamento complessivo dei Piani di Zona, che risulta quindi alimentato da risorse derivanti da più canali:

- le risorse autonome dei Comuni;
- le risorse del Fondo Sociale Regionale (ex circolare 4) erogate agli Enti gestori, pubblici e privati, situati nell'ambito distrettuale e destinate al cofinanziamento dei servizi e interventi afferenti alle aree Minori, Disabili, Anziani e di integrazione lavorativa;
- le risorse, a carattere aggiuntivo, del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (F.N.P.S.);
- le risorse del Fondo per le non autosufficienze, finalizzato alle azioni di sostegno alla domiciliarità delle persone in condizione di non autosufficienza;
- eventuali altre risorse (fondi comunitari, compartecipazione cittadini, finanziamenti privati ecc.).

Confermato pertanto l'obiettivo di un «sistema di budget unitario» in cui le varie risorse concorrano alla realizzazione delle azioni previste dal Piano di Zona, l'assegnazione del Fondo Sociale Regionale comporta:

- l'assegnazione delle risorse per ambito distrettuale;

- la definizione dei criteri di utilizzo delle risorse, approvata dall'Assemblea distrettuale dei Sindaci, coerentemente agli obiettivi, alle priorità e agli interventi individuati nel Piano di Zona, fermo restando l'osservanza di alcune indicazioni regionali relativamente a:

- utilizzo del F.N.P.S. prioritariamente per titoli sociali, sviluppo di servizi, progetti ex leggi di settore, funzionamento ufficio di piano;

- utilizzo del Fondo Sociale Regionale per il sostegno dei servizi/interventi già funzionanti sul territorio e finalizzati a contribuire alla riduzione delle rette a carico dei Comuni e degli utenti.

2. Criteri regionali di riparto del fondo sociale regionale 2009

L'assegnazione del Fondo Sociale Regionale deve, come già detto, essere considerata quale quota di cofinanziamento che, unitamente a quella del F.N.P.S. e del Fondo per le non Autosufficienze, alle risorse comunali, nonché ai finanziamenti degli altri soggetti pubblici e privati ed alla compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, costituisce il budget di risorse disponibili per l'anno 2009 per la realizzazione della rete integrata delle unità d'offerta sociali.

In tale ottica l'unitarietà del budget va riferita non tanto all'assenza di vincoli di destinazione (che tuttavia sono ridimensionati), ma all'unitarietà di scopi rispetto ad un programma di obiettivi e interventi definiti all'interno di una programmazione associata, nell'ambito dell'autonomia locale nella gestione delle risorse di derivazione nazionale e regionale.

Come già definito negli anni scorsi, progressivamente, il meccanismo di assegnazione regionale riguardante il Fondo Nazionale e il Fondo Regionale tenderà a definirsi sempre più in termini di «unitarietà» e quindi di «volume complessivo delle risorse disponibili».

La Delib.G.R. n. 8/2222/2006 aveva definito i seguenti criteri di riparto delle risorse del Fondo Sociale Regionale per garantire il passaggio ad una assegnazione per quota capitaria in modo graduale:

- 2006: assegnazione su base storica ossia sulla spesa storica dei servizi;
- 2007: assegnazione 50% su base storica – 50% su base capitaria;
- 2008: assegnazione 25% su base storica – 75% su base capitaria.

Inoltre per rendere ancora più progressivo il passaggio dall'assegnazione su spesa storica ad una per quota capitaria, con Delib.G.R. n. 8/6398/2007 (riparto F.N.P.S. 2007) si è stabilito di ripartire le risorse del Fondo sociale regionale per il 2008, con lo stesso criterio previsto per il 2007 (50% su base capitaria e 50% su base storica).

Tuttavia l'applicazione dei criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale anche modificati, pur prevedendo la gradualità dell'introduzione della quota capitaria, comporta comunque difficoltà dovute al passaggio del pagamento del servizio indipendentemente dalla provenienza degli utenti al pagamento delle quote per i propri cittadini.

Pertanto si ritiene necessario applicare il criterio di assegnazione 50% su base storica – 50% su base capitaria per il riparto del Fondo Sociale Regionale anche per il 2009 e il 2010, riprendendo il percorso di avvicinamento alla quota capitaria dal 2011 con l'applicazione del criterio assegnazione 25% su base storica – 75% su base capitaria.

Resta ovviamente valido, come per gli anni precedenti, l'utilizzo del F.N.P.S., per garantire l'avvio dei servizi di nuova attivazione.

3. Criteri e modalità di utilizzo delle risorse regionali

Gli ambiti distrettuali, come già lo scorso anno, definiranno, con approvazione dell'assemblea dei sindaci, i criteri di ripartizione per area di intervento e tipologia di servizio e procederanno, dopo l'esame delle richieste di contributo pervenute, ad assegnare ed erogare ai gestori i finanziamenti derivanti dall'applicazione dei criteri determinati.

Anche per l'anno 2009, si confermano i criteri e le modalità definiti dalla Regione negli anni scorsi che qui brevemente si richiamano:

1. il Fondo regionale assegnato è destinato al finanziamento delle attività per l'anno in corso;
2. ai fini della determinazione del contributo da assegnare all'ente gestore, vengono prese a riferimento le rendicontazioni delle attività, delle spese e dei ricavi dell'anno 2008;
3. la rendicontazione viene presentata al programmatore locale dagli enti gestori, pubblici e privati, contestualmente alla richiesta di contributo, utilizzando strumenti cartacei o informatici già forniti dalla Regione.

Ai fini dell'assolvimento del debito informativo nei confronti della Regione, saranno trasmesse agli ambiti distrettuali apposite schede di sintesi delle rendicontazioni fornite ai distretti dagli enti gestori dei servizi. Tali schede saranno ritrasmesse dagli ambiti distrettuali alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione e in copia alla Direzione Generale della ASL.

Gli ambiti distrettuali assumeranno modalità operative che garantiscano la partecipazione attiva dei gestori e delle rappresentanze sociali ed ampia pubblicizzazione preventiva sulla modalità di finanziamento degli interventi e servizi sociali.

Nella logica di utilizzo progressivo del volume complessivo delle risorse assegnate, il sostegno alle unità d'offerta sociale, sia consolidate che di nuovo avvio, potrà essere garantito oltre che attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Regionale, anche attingendo a risorse del F.N.P.S., nel rispetto delle priorità definite nella programmazione zonale e del conseguimento degli obiettivi definiti per il triennio 2009-2011.

Brevemente si richiamano le unità d'offerta della rete sociale regionale che possono essere sostenute dal Fondo Sociale Regionale:

AREA MINORI

- Servizi per la prima infanzia (Asili nido e nidi aziendali, micronidi, nidi famiglia e centri per la prima infanzia)
- Servizi residenziali per i minori (Comunità educative ivi comprese le comunità mamma-bambino ed i centri di pronto intervento, Comunità familiari, Alloggi per l'autonomia)
- Servizi diurni per i minori (Centri ricreativi estivi e Centri di aggregazione giovanile)
- Assistenza domiciliare minori
- Affidi.

AREA DISABILI

- Servizio di assistenza domiciliare
- Centri socio educativi
- Servizi di formazione all'autonomia per l'integrazione sociale delle persone disabili

– Comunità alloggio.

AREA ANZIANI

– Servizio di assistenza domiciliare.

AREA INTEGRAZIONE LAVORATIVA

– Servizio di inserimento lavorativo.

COMUNITÀ UTENZA MISTA

Per accedere ai contributi del Fondo Sociale Regionale, assegnato con il presente provvedimento, le unità d'offerta dovranno essere in possesso o dell'autorizzazione al funzionamento/dichiarazione inizio attività oppure ai sensi della L.R. n. 3/2008, avere trasmesso al Comune sede dell'unità d'offerta la Comunicazione Preventiva per l'avvio dell'attività.

Fermo restando che ad ogni area d'intervento deve essere assegnata una quota di contributo, gli ambiti distrettuali decideranno le assegnazioni secondo le priorità stabilite nella propria programmazione zonale e secondo quanto indicato dalla Regione negli scorsi anni. Gli ambiti distrettuali daranno motivazione dell'eventuale esclusione di servizi dal finanziamento.

3.1 Precisazioni per l'anno 2009

Poiché non è ancora completato il processo che porterà alla completa assegnazione per quota capitaria del fondo sociale regionale, gli ambiti distrettuali, ai fini della determinazione dei contributi, sono tenuti, anche per quest'anno, a calcolare anche le prestazioni erogate ad utenti non residenti nel territorio di propria competenza.

Servizi delegati

Si ribadisce che, per quanto riguarda le unità d'offerta gestite dalle ASL su delega dei Comuni, le modalità di erogazione delle quote di contributo da Fondo Sociale Regionale dovute per tali servizi, devono essere preventivamente concordate dagli ambiti distrettuali con ASL.

Interventi per l'integrazione lavorativa

Gli interventi per l'integrazione lavorativa a favore delle persone disabili sono sostenuti con le misure previste dai bandi provinciali ai sensi della L.R. n. 13/2003 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate». Pertanto il Fondo Sociale Regionale è destinato prioritariamente agli interventi per l'integrazione lavorativa delle fasce svantaggiate della popolazione. Per quanto concerne le persone disabili il Fondo Sociale Regionale è destinato prioritariamente al sostegno socio-educativo e ad altri interventi solo qualora gli stessi non siano stati finanziati dalle misure provinciali.

CSE

Si rammenta che i Centri Socio Educativi (CSE) sono afferenti alla sola rete d'offerta sociale.

Gli eventuali CSE, trasformati in C.D.D. che siano in attesa di sottoscrizione del contratto con le ASL potranno ricevere per l'anno 2009 un contributo a carico del Fondo Sociale Regionale solo limitatamente al periodo antecedente la sottoscrizione del contratto medesimo.

Servizi Formazione all'autonomia (SFA)

Con Delib.G.R. n. 8/7433 del 13 giugno 2008 «Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle unità di offerta sociale «Servizio di formazione all'autonomia per le persone disabili» i servizi di formazione all'autonomia per le persone disabili sono entrati a pieno titolo nel sistema regionale di offerta sociale. Pertanto, come tutte le unità di offerta sociali, sono soggetti alla presentazione di comunicazione preventiva di avvio di attività al Comune di ubicazione della struttura e alla vigilanza da parte delle ASL, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 3/2008.

In via transitoria, anche per quest'anno, stante quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 8/7433 del 2008 in merito alla Comunicazione Preventiva, i servizi di formazione all'autonomia già funzionanti negli anni precedenti, possono accedere ai contributi del Fondo Sociale Regionale 2009 anche in carenza di Comunicazione Preventiva per l'avvio dell'attività. Sarà comunque cura del gestore provvedere, non appena inoltrata la Comunicazione Preventiva al Comune di ubicazione della struttura inviarne copia anche agli ambiti distrettuali.

Comunità utenza mista

Le comunità utenza mista, o come diversamente denominate, che erano previste quali possibilità di «altri servizi di comunità» nel P.S.A. 88-90, non sono state inserite nella Delib.G.R. n. 8/7437/2008 di individuazione delle unità di offerta alla rete sociale.

In attesa di una puntuale verifica e definizione di requisiti specifici che le individuino quali unità d'offerta della rete sociale si stabilisce che possano essere concessi contributi da Fondo Sociale Regionale, solo alle comunità già autorizzate. Si invitano gli ambiti a non finanziare iniziative di sviluppo. Qualora l'ambito o il Comune di ubicazione ricevesse una richiesta in tal senso si suggerisce l'opportunità di prevedere tali iniziative quale sperimentazione di unità d'offerta prevista dall'art. 13 comma 1 lettera b) della legge 3/08.

Al fine di consentire un puntuale censimento delle strutture «UTENZA MISTA» attive sul territorio si invitano gli ambiti territoriali a trasmettere alla D.G. Famiglia Solidarietà sociale, quale debito informativo, le schede di rendicontazione degli Enti Gestori (allegati 2) oltre alle schede di sintesi generali.

4. Modalità operative

4.1 Ruolo degli ambiti distrettuali e del Comune di Milano

Le Assemblee distrettuali dei Sindaci ed il Comune di Milano, dovranno definire ed approvare secondo le rispettive regolamentazioni:

- i criteri di utilizzo del Fondo Sociale Regionale;
- il piano di assegnazione dei contributi, comprendente le schede di sintesi debitamente compilate, nonché i criteri di assegnazione e le motivazioni dell'eventuale esclusione dai contributi, riportante anche gli enti esclusi.

Gli Uffici di Piano degli ambiti distrettuali ed il Comune di Milano provvederanno a:

- definire la data termine per la presentazione delle richieste di contributo da parte dei gestori pubblici e privati di servizi e interventi sociali;
- informare di tale termine gli enti gestori beneficiari dei finanziamenti nell'anno 2008 e dare adeguata pubblicizzazione per l'eventuale presentazione di domanda da parte di nuovi soggetti;

- ricevere le domande di contributo, corredate dalla rendicontazione dell'anno 2008 (allegati 2), da parte degli enti gestori ed effettuare tutte le attività istruttorie per la predisposizione del piano delle assegnazioni dei contributi;
- trasmettere il Piano di riparto dei contributi, ed il debito informativo costituito dalle schede di sintesi, nonché dagli allegati 2 «comunità utenza mista», alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale e contestualmente in copia all'ASL territorialmente competente;
- stabilire la quota di anticipazione di contributo che sarà erogata, dopo il ricevimento dell'anticipazione da parte dell'ASL, agli enti gestori di servizi consolidati, a seguito di presentazione della domanda di contributo corredata dalla rendicontazione dell'anno 2008;
- erogare il saldo del contributo concesso all'Ente gestore a seguito dell'approvazione del piano delle assegnazioni dei contributi e del ricevimento delle risorse da parte dell'ASL.

4.2 Il ruolo dell'ASL

Le ASL riceveranno dalla regione le assegnazioni complessive di Fondo Sociale Regionale per gli ambiti distrettuali del proprio territorio.

L'ASL provvederà ad erogare all'Ente capofila:

1. un'anticipazione del contributo spettante nella misura dell'85% al ricevimento delle somme da parte della Regione;
2. il saldo del contributo al ricevimento del piano di assegnazione dell'ambito distrettuale.

Le ASL provvederanno a dare comunicazione alla D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale dell'avvenuta liquidazione agli ambiti distrettuali dell'acconto (85% dell'assegnazione) e del saldo (15%), con le modalità che saranno successivamente comunicate.

5. Scadenze

31 luglio 2009: trasmissione del piano di assegnazione dei contributi alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale e all'ASL competente per territorio.

Tabella 1

RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI – ANNO 2009

ASSEGNAZIONE PER AMBITO DISTRETTUALE (4)

Tabella 2

RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI – ANNO 2009

RIEPILOGO PER ASL (5)

(4) Si omette la tabella di contenuto esclusivamente finanziario.

(5) Si omette la tabella di contenuto esclusivamente finanziario.

Allegato C

FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2008

L'iniziativa, anche per il fondo 2008, si declina attraverso le misure previste nel decreto interministeriale del 12 ottobre 2007, confermate dal decreto interministeriale del 6 agosto 2008, di assegnazione del fondo per gli anni 2008 e 2009:

- 1) previsione o rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza che agevolino e semplifichino l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;
- 2) attivazione di una modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza che tenga conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari, di cui la persona non autosufficiente ha bisogno, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;
- 3) attivazione e rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con riferimento alla domiciliarità, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente.

Il riparto delle risorse ai soggetti attuatori (ASL e Ambiti distrettuali) avviene con i criteri già stabiliti con Delib.G.R. n. 8/8243/2008 per il riparto del fondo 2007:

- a) 60% su popolazione residente d'età pari o superiore a 75 anni;
- b) 40% in percentuale alle assegnazioni del F.N.P.S. 2008.

Le scadenze degli adempimenti a carico dei soggetti attuatori sono:

- interventi ambiti distrettuali: presentazione piani attuativi entro 30 giugno 2009 alle ASL e da queste alla regione entro il 30 luglio 2009;
- interventi ASL: presentazione provvedimento, a firma del Direttore Generale, di approvazione delle misure di competenza entro 30 giugno 2009 alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Per il debito informativo si confermano le scadenze del 30 giugno e 30 novembre per la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse e il monitoraggio degli interventi.

Per l'utilizzo delle risorse del fondo 2008, si confermano gli interventi/azioni già approvati con Delib.G.R. n. 8/8243/2008, con alcune integrazioni, da attuarsi con le medesime modalità, come riportato nei successivi punti.

1) Previsione o rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza che agevolino e semplifichino l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari.

OBIETTIVI

Sviluppare/implementare modalità integrate di accesso ai servizi socio-sanitari e sociali attraverso il collegamento e la collaborazione tra i servizi territoriali.

INTERVENTI/AZIONI

«Punto Unico», inteso come modalità di integrazione attraverso strumenti organizzativi e telematici, da attuarsi attraverso:

- attivazione di interventi organizzativi anche formativi per rispondere alle seguenti esigenze: richiesta informazioni sui servizi/interventi, accoglienza, orientamento (alla risposta/scelta/ecc.) ai servizi e accompagnamento ai servizi;
- realizzazione o potenziamento/sviluppo di sistemi informativi condivisi/collegati a livello interistituzionale (esempio: anagrafica per persone non autosufficienti, cartella sociale condivisa), siti informatici, guide servizi on line.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Attivazione di progetti di integrazione tra sistema socio-sanitario e socio-assistenziale da parte delle ASL in accordo con gli ambiti distrettuali (Distretti ASL/Uffici di Piano).

RISORSE FINANZIARIE

1.000.000,00 euro.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE

Assegnazione delle risorse da parte delle ASL agli enti capofila per l'attuazione dei progetti attivati; la distribuzione delle risorse tra i soggetti attuatori (ASL/Ambiti distrettuali) dovrà tenere conto delle attività a carico di ogni soggetto e degli impegni assunti dai medesimi; l'erogazione delle risorse dovrà avvenire in relazione all'avanzamento delle attività, supportato da idonea documentazione contabile.

Le ASL dovranno approvare i progetti, le modalità di erogazione delle risorse nonché le modalità di verifica dell'attuazione dei progetti e dei risultati.

2) Attivazione di una modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza che tenga conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie

OBIETTIVI

Sviluppare modalità di valutazione del bisogno di prestazioni socio-sanitarie e sociali della persona non autosufficiente (PAI integrato).

INTERVENTI/AZIONI

Definizione di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza che tenga conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie in raccordo tra ASL e Ambiti distrettuali/UdP.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Attivazione di iniziative volte a garantire l'adozione di un piano individualizzato di assistenza integrato (PAI), comprensivo della valutazione, piano di presa in carico e verifica dell'intervento, da parte delle ASL in accordo con gli ambiti distrettuali (Distretti ASL/Uffici di Piano).

RISORSE FINANZIARIE

1.000.000,00 euro.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE

Assegnazione delle risorse da parte delle ASL agli enti capofila per l'attuazione delle iniziative attivate; la distribuzione delle risorse tra i soggetti attuatori (ASL/Ambiti distrettuali) dovrà tenere conto delle attività a carico di ogni soggetto e degli impegni assunti dai medesimi; l'erogazione delle risorse dovrà avvenire in relazione all'avanzamento delle attività, supportato da idonea documentazione contabile. Le ASL dovranno approvare le iniziative, le modalità di erogazione delle risorse nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle iniziative e dei risultati.

3) Attivazione e rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio assistenziali con riferimento alla domiciliatilità, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente.

OBIETTIVI

Favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio delle persone in condizione di non autosufficienza.

INTERVENTI/AZIONI

Ambiti distrettuali: erogazione (incremento) di titoli sociali (buoni e voucher) destinati a famiglie con soggetti fragili in condizioni di non autosufficienza, potenziamento del SAD a favore di persone in condizione di non autosufficienza, finanziamento di progetti individuali di sostegno alla vita indipendente delle persone disabili gravi, attraverso l'assistente personale.

ASL: potenziamento ADI/voucher socio-sanitario per persone in condizioni di non autosufficienza.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Le risorse dovranno essere impiegate prioritariamente in un'ottica di integrazione tra interventi socio-sanitari e socio-assistenziali a favore delle persone non autosufficienti.

Ambiti distrettuali: l'erogazione di titoli sociali avverrà sulla base delle modalità organizzative già adottate dai singoli ambiti, con preferenza a modalità che consentano l'ammissione alla misura da parte dei soggetti richiedenti in ogni periodo dell'anno. Gli interventi resi attraverso i buoni sociali dovranno preferibilmente sostenere i carichi della famiglia che assiste direttamente, o attraverso il ricorso ad assistenti familiari, i propri membri non autosufficienti. Andrà posta attenzione al valore dell'entità del buono, commisurato alle capacità economiche della famiglia.

I voucher sociali dovranno assicurare interventi professionali di assistenza domiciliare o di servizi integrativi, quali il trasporto, prevedendo la flessibilità ed estensione oraria del servizio anche in fasce tradizionalmente non coperte (orari serali, sabati e festivi). Sia nel caso di buoni che di voucher, dovrà essere prestata attenzione ad interventi in grado di sollevare la famiglia, anche per qualche ora, nei compiti di assistenza.

ASL: l'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare integrata/voucher socio-sanitario avverrà con le modalità già in uso.

RISORSE FINANZIARIE

42.088.271,00 euro, così suddivisi:

- 22.088.271,00 euro da ripartire agli ambiti distrettuali (buoni voucher sociali e potenziamento SAD, progetti vita indipendente disabili gravi);
- 20.000.000,00 euro da ripartire alle ASL (ADI/voucher socio-sanitario).

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE

Assegnazione delle risorse complessive alle ASL, distinte tra risorse destinate alle ASL e quelle destinate agli ambiti distrettuali.

L'erogazione delle risorse alle ASL avverrà in un'unica soluzione comprensiva delle risorse destinate agli ambiti distrettuali; le ASL erogano agli ambiti distrettuali le risorse di loro competenza a seguito del ricevimento della comunicazione di avvio delle attività rispetto alle previsioni contenute nei piani attuativi.

Tabella 1

ASSEGNAZIONE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2008 (6)

Il riparto delle risorse è effettuato, per tutte le misure, con i seguenti criteri:

- 60% su popolazione uguale e maggiore di 75 anni
- 40% sulla percentuale delle assegnazioni del F.N.P.S. anno 2008.

Le risorse del FNA 2008 sono così destinate per misura:

1.000.000,00 «Punto Unico»

1.000.000,00 «PAI Integrato»

20.000.000,00 servizi socio-sanitari x domiciliarità

22.083.734,18 servizi socio-assistenziali x domiciliarità

44.083.734,18 Totale FNA 2008.

Agli ambiti distrettuali viene riconosciuta un'assegnazione pari a 10.000 euro, nel caso l'applicazione dei criteri di riparto comporti un'assegnazione inferiore.

*****+

Tabella 2

RIPARTIZIONE PER AMBITO DISTRETTUALE DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2008 (7)

(6) Si omette la tabella di contenuto esclusivamente finanziario.

(7) Si omette la tabella di contenuto esclusivamente finanziario.